



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

## Art. 3.21

### Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969 ("convenzione di Vienna"). Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione a norma dell'allegato 2 dell'accordo OMC ("organo di conciliazione dell'OMC"). Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale non ampliano ne' riducono i diritti e gli obblighi delle parti che discendono dal presente accordo.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 |
| Estremi       | Legge 31 luglio 2023, n. 117                                                                                                                                                                                           |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023                                                                                                                                                                                  |

### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-3.21>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it